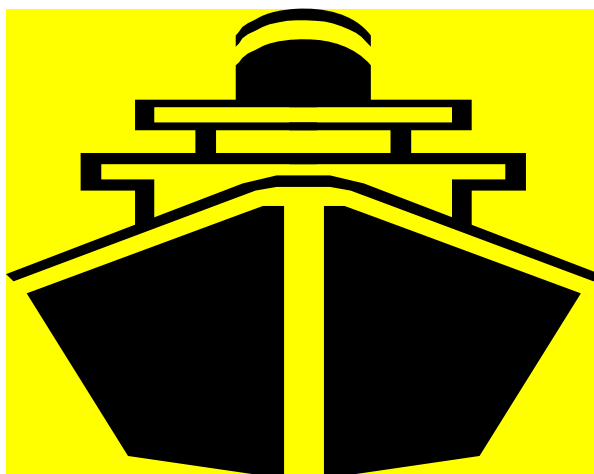




AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

===== § § § =====

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA R.C. GENERALE (R.C.T/R.C.O.)

Testo aggiornato al 4 aprile 2005

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

95129 Catania • Corso Italia, 22 - tel. (+39) 095/534818 • fax (+39) 095/536881

effeom@tuttopmi.it

Sede legale: 20143 Milano • Via Andrea Ponti, 8/10

Capitale Sociale € 9.958.300,00 i.v. • Registro Imprese Milano 347052

R.E.A. Milano 1448323 • Partita IVA 11274970158 • Codice Fiscale 10203070155 • Iscrizione Albo Brokers Matr. 0726/s

PREMESSA

CLAUSOLA BROKER

Quanto indicato nel presente capitolato è prevalente su tutte le condizioni generali e particolari della polizza che ne conseguirà, pertanto essendo esso parte integrante e prevalente sulla polizza stessa, si esprimerà in alcuni articoli come se già fosse una polizza.

Per la determinazione del contenuto del presente capitolato, per l'assistenza e la effettuazione della presente procedura la Autorità Portuale di Catania si è avvalsa dell'opera di brokeraggio della Aon S.p.A. che provvederà anche alla collaborazione nella gestione ed esecuzione del contratto che scaturirà dalla procedura di gara in ottemperanza all'incarico di brokeraggio assicurativo conferito. L'attività della Aon S.p.A. avrà quindi carattere continuativo nella fase successiva alla aggiudicazione per tutta la durata contrattuale prevista, nei termini, con le procedure, modalità ed adempimenti reciproci previsti dal capitolato speciale e dalla Normativa Generale di gara.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale sarà stipulato il contratto e suddetta remunerazione non costituirà onere aggiuntivo alcuno a carico della Autorità Portuale di Catania i cui oneri economici sono costituiti dalla corresponsione dei premi di polizza nei termini e modi previsti dal capitolato speciale.

Le Compagnie, pertanto, accettano e riconoscono, pena la nullità delle offerte presentate, la Aon S.p.A. quale broker dell'Autorità Portuale di Catania e che la remunerazione da parte delle stesse avverrà esclusivamente con le modalità e nei termini espresse dalle condizioni della Normativa Generale e dal Capitolato Speciale di Gara nella misura del 10% da praticarsi sul premio imponibile.

L'ente e la Compagnia si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'assicurazione avverrà tramite il broker Aon S.p.A.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Broker: chi esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di assicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando alla loro gestione ed esecuzione (Legge n°792 del 28 novembre 1984);

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione;

Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto il Soggetto contraente che stipula in nome proprio, nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche per l'operato delle quali risponde a norma di legge.

La garanzia opera per l'eccedenza rispetto a quanto garantito dalle polizze eventualmente stipulate dai singoli soggetti, nonché dall'Assicurato stesso per specifiche gestioni, risultanti in vigore alla data di effetto della presente polizza e ciò fino alla scadenza delle stesse polizze.

Alle scadenze delle coperture assicurative in essere, sarà automatica la piena operatività della presente polizza, anche per detti rischi, ovvero l'operatività sarà quella espressamente contrattualizzata nella presente polizza;

Società: l'Impresa di assicurazioni, nonché le coassicuratrici;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;

Rischio: la responsabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare;

Sinistro: la richiesta di risarcimento dei danni per i quali è prestata l'assicurazione;

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Scoperto: la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;

Cose: sia gli oggetti materiali, sia gli animali;

Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici, nonché il danno morale;

Danni materiali: ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa;

Massimale per sinistro: la massima esposizione per la Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute che abbiano subito lesioni od abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

Annualità assicurativa: il periodo pari od inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza e/o di cessazione dell'assicurazione;

Retribuzione annua lorda:

- quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;
- gli emolumenti lordi versati dalla Contraente :
 - ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale
 - ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)
 - ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (Parasubordinati);
 - ai prestatori d'opera non dipendenti per l'esecuzione di parte dei lavori per i quali è prestata l'assicurazione;
- quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 ATTIVITA' DEGLI ASSICURATI

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile riconducibile all'Autorità Portuale di Catania a seguito dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione dei danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra indicate, comunque e dovunque svolte, nessuna esclusa, né eccettuata.

Ai fini della identificazione dell'attività dell'ente si fa riferimento alla L. 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. e specificamente:

- a) Indirizzo, promozione, coordinamento, programmazione, controllo, sorveglianza (anche in relazione alla sicurezza di cose e persone) delle operazioni portuali, quali carico e scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e delle persone; di ogni altra attività commerciale ed industriale svolta nell'ambito territoriale di propria competenza;
- b) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali;
- c) Affidamento e controllo dell'attività diretta alla fornitura agli utenti portuali di servizi di interesse generale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo e né limitativo sono inclusi i danni derivanti da:

- o Ogni tipo di attività, nessuna esclusa né eccettuata, svolta da terzi (inclusi i concessionari) per i quali l'Autorità Portuale debba rispondere per legge;
- o Committenza a terzi (incluse le società collegate, controllate o partecipate) di qualsiasi lavoro di ordinaria o straordinaria manutenzione;
- o Rilascio di concessioni e/o autorizzazioni e/o affidamento a qualsiasi titolo a terzi (incluse le società collegate, controllate o partecipate) di attività o beni;
- o Proprietà, uso e detenzione di terreni, fabbricati, di beni del sottosuolo, di muri di cinta, insegne e cartelli pubblicitari, piazzali, varchi, aree di sosta, viali, alberi, giardini e strade, nonché di qualsiasi impianto, materiale, merce che sia in rapporto diretto e/o indiretto con l'attività svolta dalla Contraente;
- o Proprietà, gestione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica, elettrica e fognaria;
- o Proprietà, gestione, uso, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e ferroviaria inclusi i danni causati da cattiva manutenzione, insufficiente segnaletica e/o omissioni nei compiti di vigilanza;

- o Negligenza, omissioni e/o inadempienze nell'attività di controllo e sorveglianza, incluse quelle relative alla sicurezza connesse con i rischi inerenti l'attività svolta nell'area di competenza portuale;
- o Organizzazione e/o concessione a terzi di aree per lo svolgimento di congressi e/o convegni;
- o Gestione e manutenzione degli uffici aperti al pubblico;
- o Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- o Partecipazione ad attività dopolavoristiche, ricreative e sportive, gite aziendali, gestione della mensa e posti di ristoro aziendali; da servizi sanitari aziendali, infermerie, ecc.
- o Proprietà ed uso di gru (in via occasionale) e carrelli elevatori anche se noleggiati a terzi.

Art. 2 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 del Codice Civile.

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano, tuttavia, il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 3 PREMIO DELL'ASSICURAZIONE

Il premio annuo lordo della presente assicurazione è convenuto come segue:

al preventivo dell'ammontare complessivo delle risultanze del bilancio delle entrate a qualsiasi titolo compresi i canoni demaniali, canoni merci, sovvenzioni statali, comunali, provinciali e retribuzioni annue lorde quantificato in € 1.800.000,00 applicando il tasso annuo dello _____ ‰ (promille) comprensivo di ogni onere ed imposta.

Il premio scaturente dall'applicazione del sopra indicato tasso pro mille al preventivo costituisce il premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Art. 4 PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'Assicurato è tenuto al pagamento del premio annuo al broker Aon S.p.A. entro 50 (cinquanta) giorni dalla decorrenza della polizza, ferme restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della garanzia.

Entro il termine di sessanta giorni dalla decorrenza il broker Aon S.p.A., a seguito dell'incasso del premio provvederà a comunicare l'avvenuto incasso alla Compagnia a mezzo telefax o telegramma.

In caso di inadempienza nei termini di cui sopra, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24,00 del sessantesimo giorno dalla decorrenza e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno in cui il broker Aon S.p.A. trasmetterà alla Compagnia l'avviso di avvenuto incasso del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto integralmente dovuto.

Il termine di pagamento delle annualità di premio successive è soggetto alle medesime modalità di cui sopra.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto al precedente art. 15 ed è regolato, alla fine di ciascuna annualità assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio (entrate a qualsiasi titolo compresi i canoni demaniali, canoni merci, sovvenzioni statali, comunali, provinciali).

A tale scopo entro, 120 giorni dalla fine della annualità assicurativa l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari (entrate a qualsiasi titolo compresi i canoni demaniali, canoni merci, sovvenzioni statali, comunali, provinciali).

La eventuale differenza attiva risultante dal conguaglio tra il premio pagato anticipatamente, su **euro 1.800.000.00** di entrate a qualsiasi titolo compresi i canoni demaniali, canoni merci, sovvenzioni statali, comunali, provinciali e retribuzioni annue lorde erogate - e quello risultante dal calcolo del parametro effettivo riferito all'annualità assicurativa, sarà regolata dalle parti entro sessanta giorni dall'accertamento medesimo, obbligandosi la Compagnia ad emettere tempestivamente il documento assicurativo

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società fissa tacitamente un ulteriore termine di 15 giorni.

Oltre tale termine la garanzia viene sospesa, restando libera la Compagnia di tutelare i propri interessi. La garanzia rimarrà sospesa sino alle ore 24,00 del giorno di pagamento del differenza attiva dovuta.

I premi devono essere pagati al broker Aon S.p.A. che provvederà agli adempimenti conseguenti. Il broker Aon S.p.A. tratterrà all'atto della rimessa dei premi alle rispettive Compagnie le relative commissioni di spettanza nella misura del 10% sul premio imponibile.

Art. 5 DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha decorrenza dalle ore 24.00 del giorno indicato dal broker Aon S.p.A. che a mezzo telefax o telegramma provvederà a fare comunicazione in tal senso alla Direzione della

Compagnia aggiudicataria ed avrà durata di anni tre, al termine dei quali cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta.

Eventuali rinnovi potranno essere effettuati in accordo tra le parti, se ed in quanto previsti dalle normative vigenti, alle medesime condizioni o condizioni migliorative, di anno in anno, con un massimo di tre anni.

Art. 6 VALIDITA' TEMPORALE DELLA GARANZIA

La presente assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza, purché il fatto generatore del danno, ovvero il suo manifestarsi abbiano avuto luogo nel corso di efficacia ed effetto della presente polizza.

Per sinistri in serie si intendono più sinistri dovuti alla stessa causa, anche se manifestatisi in diversi periodi annui di assicurazione.

In caso di sinistri in serie l'assicurazione è estesa alle richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione della presente polizza, con il limite di mesi sei successivi all'evento dannoso costituente la causa dei sinistri di serie, in quanto la prima richiesta sia pervenuta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, con le modalità ed i tempi previsti dallo stesso.

La data della prima richiesta, si intenderà pertanto valida, quale data di tutte le richieste successivamente pervenute.

In caso di sinistri in serie, il massimo risarcimento per l'intera durata della polizza è di euro 3.000.000,00.

Art. 7 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA'

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato, indipendentemente dalla fonte giuridica invocata:

- a) Norme di legge nazionali, comunitarie, internazionali, usi e costumi, giurisprudenza ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile;
- b) Obbligazioni di natura extracontrattuale con l'esclusione delle responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e già non derivatigli dalla legge ed indipendentemente dall'autorità competente, giudiziaria o arbitrale, nazionale o internazionale.

Art. 8 LIMITI DI INDENNIZZO R.C.T./R.C.O.

Euro 2.500.000,00 per sinistro con il limite di

Euro 1.500.000,00 per ogni persona sinistrata, di

Euro 1.500.000,00 per danni a cose ed animali e di

Euro 1.000.000,00 per prestatore di lavoro deceduto o leso.

Ove non diversamente contrattualizzato il massimo risarcimento complessivo per anno assicurativo è di euro 3.000.000,00.

Ove non diversamente contrattualizzato i sinistri risarcibili ai sensi della presente polizza sono indennizzati previa applicazione di una franchigia fissa di € 500,00 per sinistro.

Art. 9 CORRESPONSABILITA' DEGLI ASSICURATI

Resta tra le parti convenuto che in caso di corresponsabilità tra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Art. 10 SPESE LEGALI

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando i legali ed i tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato/Contraente stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato/Contraente.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente entro il limite previsto dall'art.1917 del Codice Civile.

La Società non risponde di multe od ammende, né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Art. 11 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione è valida nel territorio di tutti i paesi UE.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 13 DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società tramite il broker Aon S.p.A., nel termine di 15 giorni lavorativi da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

Art. 14 AGGIORNAMENTO ANDAMENTO TECNICO

La Compagnia assicuratrice è tenuta a comunicare semestralmente al broker i dati relativi al numero dei sinistri denunciati, al numero dei sinistri liquidati, con relativo importo per ciascun sinistro ed eventuale franchigia e/o scoperto applicati ed il numero dei sinistri riservati, con il relativo importo per ciascun sinistro.

Art. 15 RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata, anticipata a mezzo fax, al Contraente e al broker Aon S.p.A..

In conseguenza di ciò, la Società dovrà rimborsare al Contraente, entro 60 giorni dalla cessazione della garanzia, il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Art. 16 IMPOSTE

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto.

Art. 17 ALTRE ASSICURAZIONI

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società assicuratrice sarà tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 18 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 19 RINVIO ALLE NORMA DI LEGGE

Per tutto quanto non è diversamente regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 20 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIVALSA - EX ART.1916 C.C.

Si conviene fra le parti che, ad eccezione del caso di dolo e di colpa grave, la Società eserciterà il diritto di rivalsa ex art.1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione della Contraente e sempre che la medesima non eserciti a sua volta tale diritto.

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI

Art. 21 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a. Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da colpa grave o da dolo delle persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art.14 della Legge n°222 del 12 giugno 1984.

b. Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La società si obbliga a tenere indenne il Contraente e l'Assicurato di quanto questi sia tenuta a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.lgs. n. 38/2000;
2. i sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche e del D. Lgs. n. 38 del 23.02.2000, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al decreto legislativo n. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge in quanto ciò non derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro di tutti coloro che sono regolarmente iscritti all'INAIL.

I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

L'assicurazione alla presente estensione è prestata con una franchigia di euro 2.500,00 per ciascun danneggiato.

I lavoratori parasubordinati rimangono comunque esclusi dalla estensione alle malattie professionali (di cui al successivo art.27).

Art. 22 QUALIFICA DI TERZO

Ai fini dell'assicurazione R.C.T., sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione delle seguenti: - i dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL) per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (N.B. opera la garanzia R.C.O.).

Si conferma pertanto che sono considerati terzi a tutti gli effetti **anche**:

- il Presidente, il Segretario Generale, i Membri del Comitato e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Autorità Portuale;
 - i dipendenti dell'Autorità Portuale mentre non sono in servizio (in caso contrario opera la garanzia R.C.O.)
 - i lavoratori espletanti lavoro occasionale o accessorio ai sensi del D. lgs. 276/2003;
 - il personale dipendente non soggetto all'INAIL;
 - i dipendenti di altri enti pubblici mentre svolgono la loro attività presso l'Assicurato stesso;
 - gli amministratori, Sindaci e dipendenti di Aziende autonome, agenzie, consorzi e società partecipate o controllate dall'Assicurato;
 - i consulenti, gli stagisti nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzione, utilizzano le strutture di proprietà o in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo;
 - i tecnici, i montatori, i manutentori ed i dipendenti di ditte fornitrici dell'Assicurato anche quando svolgono la propria attività presso l'Assicurato stesso;
 - il personale degli istituti di vigilanza e trasporto valori;
 - il personale delle imprese di pulizia e manutenzione;
 - tutti coloro che, per comprovati e giustificati motivi, siano presenti nei locali o aree dell'Assicurato in occasione di attività istituzionali dello stesso, anche quando non sia prevista la presenza di pubblico;
 - prestatori d'opera non dipendenti per l'esecuzione (nel rispetto delle normative vigenti) di attività assicurate ai sensi della presente polizza. L'assicurazione è prestata nel limite del massimale assicurato per la R.C.O. previa una franchigia fissa del 5%.
- Il massimale per sinistro previsto per la R.C.O. rappresenta il limite globale della Società per sinistro che coinvolga contemporaneamente anche la R.C.O.

Art. 23 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI VARIE DI GARANZIA R.C.T.

Ai fini della presente copertura assicurativa R.C.T., i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell'Assicurato/Contraente, eccezion fatta per i casi ove tale franchigia sia espressamente contrattualizzata.

A puro **titolo esemplificativo** e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'**assicurazione vale anche** per i seguenti rischi:

- A. Responsabilità civile che può derivare agli Assicurati dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture, nonché i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica, inerente all'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività ed inoltre, nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16° anno di età;
- B. Responsabilità civile derivante agli Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile. Con riferimento a tale tipo di responsabilità, si precisa che la garanzia si intende inoltre operante durante la guida di veicoli e natanti, anche a motore, da parte di persone incaricate dall'Assicurato (dipendenti e non dipendenti), salvo quando i suddetti veicoli e natanti siano di proprietà del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. o locati, in uso od usufrutto allo stesso Contraente/Assicurato;
- C. Servizio di vigilanza con guardie armate e cani, compreso il rischio dell'eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente;
- D. Danni cagionati ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi del Contraente.
La presente estensione di garanzia è prestata con una franchigia di euro 250,00;
- E. Responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia all'Assicurato stesso, esclusi i beni locati od in leasing con il limite di risarcimento per anno assicurativo di euro 50.000,00 e sino alla concorrenza di euro 25.000,00 per ciascun danneggiato. L'indennizzo verrà corrisposto previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00;
- F. Danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere ai sensi di legge.

Per quanto concerne i danni cagionati a terzi da persone e/o ditte che operano per conto del Contraente, quest'ultimo risponderà esclusivamente per danni causati da comportamento colposo e non anche doloso posto in essere dai suddetti soggetti;

- G. Operazioni di prelievo e/o consegna di beni mobili, comprendendosi le operazioni di carico e scarico ed i danni ai mezzi di trasporto sottoposti alle operazioni di carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito della esecuzione delle operazioni.
La presente garanzia è prestata con una franchigia per sinistro di euro 500,00, con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di euro 5.000,00;
- H. Danni a cose sollevate, caricate o scaricate. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 500,00 ed un massimo risarcimento di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- I. Responsabilità civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale, quale ad esempio: pubblicitaria; promozionale; artistica; culturale; assistenziale; scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore di manifestazioni; congressi; seminari; concorsi; simposi; corsi linguistici e di aggiornamento; ricevimenti; spettacoli; proiezioni; mostre e fiere, anche se organizzate da privati e sulle quali l'Assicurato esercita attività di vigilanza; esposizioni; convegni e simili, anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori e/o conduttori;
- J. Responsabilità civile derivante all'Assicurati per danni subiti da Dipendenti di società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato; Dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti;
- K. L'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni studi, tavole rotonde, mostre e fiere, ovunque organizzati, i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo. La presente garanzia è prestata con uno scoperto del 10%, con il minimo di euro 250,00 ed un massimo risarcimento di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- L. Danni derivanti da omissioni nei compiti di vigilanza e sicurezza, nell'ambito dei locali e delle pertinenze dell'Assicurato;
- M. Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni o sottrazione di cose di terzi di cui l'assicurato stesso sia conduttore e/o custode e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo.
Massimo risarcimento per sinistro di euro 25.000,00 e per anno di euro 150.000,00;

- N. Danni derivanti da mancanza od insufficienza della segnaletica stradale, ove prevista, da omissioni nei compiti di vigilanza.
I risarcimenti dovuti in forza della presente garanzia sono corrisposti previa deduzione di una franchigia di euro 250,00 per danni a cose;
- O. Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da incendio dei fabbricati o cose di cui l'Assicurato stesso sia proprietario e/o conduttore e/o detentore e di cui debba rispondere a qualsiasi titolo.
Massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 1.500.000,00 previa applicazione di una franchigia di euro 1.000,00;
- P. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del disposto del D.Lgs. n°626 del 19 settembre 1994, nonché la responsabilità civile personale derivante ai dipendenti dello stesso ai quali vengono attribuiti incarichi e mansioni di cui all'art.2 del medesimo decreto e successive modificazioni ed integrazioni, per le omissioni non dolose o la errata interpretazione del disposto della legge medesima.
- Q. La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni, totali o parziali, di attività industriali commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di euro 1.000,00. Massimo risarcimento per sinistro euro 150.000,00 e per anno di euro 250.000,00.

Art. 24 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI INERENTI LA GARANZIA R.C.O.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Si conviene tuttavia che:

- La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero;
- la garanzia sarà operante anche nel caso in cui l'Assicurato non sia in regola per errore od omissione, nonché per inesatta od erronea interpretazione delle normative di legge, non determinate da dolo, con gli obblighi per l'assicurazione di legge;
- la garanzia vale anche, alle condizioni che seguono, per il rischio delle malattie professionali relativamente alle manifestazioni ed alle richieste pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di validità della polizza:

MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, secondo l'elencazione di cui alle tabelle allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, ma riconosciute come tali dalla Magistratura.

L'assicurazione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e sino a conseguenza di fatti colposi connessi e verificatisi durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;

b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

A richiesta dell'Assicurato la Società potrà ripristinare le garanzie reintegrando il massimale esaurito a condizioni da stabilirsi.

La garanzia non vale:

I. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

II. per le malattie professionali da amianto e per le malattie professionali conseguenti:

- alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa,
- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti previsti dalla normativa vigente dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione II cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze,

III. per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ad a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

A parziale deroga dell'articolo 11 - "Denuncia di sinistro", l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società la richiesta di risarcimento da parte del dipendente o ex dipendente o dei

suoi eventi causa o di rilevanza dell'INAIL oppure di altri Enti e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 25 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto, salvo quanto previsto dal precedente art.26– lett. M;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- g) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; esalazioni fumogene o gassose; inquinamento; infiltrazione; contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni; impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere; giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale (con esclusione di fatti gradualmente e progressivi), fino a concorrenza di euro 500.000,00, per sinistro e per anno assicurativo e soggetti ad una franchigia di euro 10.000,00 per sinistro;
- h) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- j) uso di aeromobili;

L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile verso i prestatori d'Opera non comprende inoltre i danni:

- k) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- l) da detenzione o impiego di esplosivi;
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- n) danni cagionati da campi elettromagnetici;
- o) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiature, componente, esclusivamente in ordine alla gestione del cambiamento di data anno 1999/2000
- p) danni derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative.

- q) di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura asbesto; esclusione che estende i suoi effetti anche alla estensione alle malattie professionali;
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi a prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana ed organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) cagionati da atti di terrorismo perpetrati con l'utilizzo di armi o ordigni nucleari, batteriologici, chimici;
- t) danni relativi ad Internet Provider e qualsiasi altra attività di progettazione e/o produzione di software o hardware destinati all'uso nel o per il settore internet.
- u) campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, tv, telefonia fissa e mobile.

SEZIONE II

RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI A QUALSIASI TITOLO

Art. 26 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché degli altri beni immobili a qualunque uso o destinazione adibiti, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.

Si precisa che l'assicurazione opera per i danni corporali e materiali, come descritti nelle Definizioni, fino a concorrenza dell'intero massimale di polizza.

Le responsabilità nascenti dalla conduzione di beni immobili, oggetto della presente Sezione II, nonché di ogni altro bene immobile eventualmente detenuto dall'Assicurato a qualunque titolo, sono coperte nella Sezione I della presente polizza.

Art. 27 OPERATIVITA' DELLA GARANZIA INDIPENDENTEMENTE DALLO STATO DI CONSERVAZIONE DEGLI IMMOBILI

La garanzia prestata con la presente Sezione si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura.

Art. 28 ESONERO DELL'INDICAZIONE DELL'UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Il Contraente/Assicurato è esonerato dalla dichiarazione dell'ubicazione e del valore degli immobili assicurati e dalla successiva comunicazione di qualunque variazione, dovendosi fare riferimento, ad ogni effetto, alle risultanze dei documenti, atti, contratti in possesso del Contraente/Assicurato, da esibirsi previa richiesta della Società.

Si conferma l'operatività dell'art.18 - Altre assicurazioni.

Art. 29 QUALIFICA DI TERZO

Ai fini della presente assicurazione sono considerati terzi tutte le persone fisiche o giuridiche con la sola esclusione dei seguenti:

- ~ I dipendenti dell'Assicurato soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (N.B.: opera la garanzia R.C.O.).

Si conferma, pertanto, che sono considerati terzi, a tutti gli effetti, gli stessi soggetti elencati all'art.25 ed inoltre i portieri non facenti parte del personale dell'Assicurato, i loro familiari ed i sostituti.

Art. 30 STRAORDINARIA MANUTENZIONE

L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione dei fabbricati ed impianti.

Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, nella sua qualità di committente.

Art. 31 ESTENSIONI DI GARANZIA

Ai fini della presente copertura assicurativa R.C.T., i risarcimenti dovuti in caso di sinistro saranno corrisposti senza applicazione di alcuna franchigia e/o scoperto a carico dell'Assicurato, eccezion fatta per quei casi in cui tale franchigia sia espressamente contrattualizzata.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a. Danni prodotti da rigurgito di fogna, spargimento di acqua, sempre che conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni, antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti, giardini, parchi e spazi anche con alberi di alto fusto, recinzioni, cancelli anche automatici.
Franchigia fissa per danni a cose euro 500,00;
- b. La garanzia è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti per l'esecuzione di lavori commissionati dall'Assicurato.
Tale estensione di garanzia è operante entro il massimale, per danni a cose e comunque con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 32 ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

I. Da furto, salvo quanto previsto dal precedente art.34, lett.b.;

II. Di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera; esalazioni fumogene o gassose; inquinamento; infiltrazione; contaminazione di acque, terreni o colture; interruzioni; impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere; giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da un fatto improvviso ed accidentale, fino a concorrenza di euro 260.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e soggetti ad una franchigia di euro 15.000,00 per sinistro;

- III. Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- IV. Derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- V. Derivanti dall'esercizio, nei fabbricati, di attività svolte da terzi, salvo che l'Assicurato sia chiamato a rispondere nella qualità di proprietario;
- VI. Di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a mancato, errato, inadeguato funzionamento dei sistemi informatici e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente esclusivamente in ordine alla gestione del cambiamento di data anno 1999/2000;
- VII. da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- VIII. cagionati da campi elettromagnetici.
- IX. campi elettromagnetici legati ad attività nei settori radio, tv, telefonia fissa e mobile;
- X. cagionati da atti di terrorismo perpetrati con l'utilizzo di armi o ordigni nucleari, batteriologici, chimici.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazione partecipanti alla gara dovranno compilare esclusivamente l'allegato "Prospetto di Offerta", in ogni sua parte, che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel Bando e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Normativa Generale.

Non saranno ammesse offerte condizionate.

Base d'asta annua lorda comprensiva di ogni onere ed imposta euro 28.000,00.